

*PRENOTATA A DEBITO  
Al verbale dell'art. 58 lett. A  
a favore di Christa Merigo  
(Retrocesso a spese della Steb)*

1

**SENTENZA**  
N. 2643  
**Anno 2021**



**RUOLO GENERALE**  
N. 4056/20  
**REPERTORIO**  
N. 3553/21  
**DEPOSITATA IL**  
22 APR. 2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Milano avv. Caterina Bonasoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel proc. R.G.n. 4056/20 – sez. III° Civile

Intentato da

(cod. fisc. \_\_\_\_\_), rappresentato e difeso dall'avv. Adriano Cirillo del foro di Milano, con studio in c.so di Porta Vittoria n.18 ove è elettivamente domiciliata come da procura a margine dell'atto di citazione

ATTRICE

CONTRO

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo n.426 C/D, rappresentato e difeso dal funzionario delegato Direttore Provinciale dott. Daniela Paola Cammilli, Ufficio Legale, Area Contenzioso, domiciliata in via Dei Missaglia n.97 pal.B1, Milano

CONVENUTA

Oggetto: pagamento somme e risarcimento danno

Conclusioni rassegnate in data 5/2/21 dall'attrice come da fogli qui di seguito in allegato

*DM. 26/03/2021*

**STUDIO LEGALE**

**Avv. Adriano Cirillo**

Corso di Porta Vittoria n. 18, 20122 Milano

Tel.: 02/49.533.720

Fax 02/49.533.721 - Cell. 333/44.9.44.33

e-mail: [adriano.cirillo@studioavvocatocirillo.it](mailto:adriano.cirillo@studioavvocatocirillo.it)

**GIUDICE DI PACE DI MILANO**

**R.G. n. 4056/2020 – Sez. IV – Dott.ssa Bonasoro,**

**FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI**

Nell'interesse di

con l'Avv. Adriano Carmelo Cirillo,

– attrice –

**CONTRO**

**Agenzia delle Entrate,**

– convenuta –

La Sig.ra \_\_\_\_\_, come *ut supra* rappresentata e difesa, confida che il Giudice di Pace adito, *contrariis reiectis*, Voglia accogliere le seguenti

**CONCLUSIONI**

Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace di Milano, *contrariis reiectis*, così giudicare:

- 1) ACCERTARE E DICHIARARE, ove occorra, la sussistenza del diritto della Sig.ra \_\_\_\_\_ al rimborso IRPEF di importo pari a € 1.099,00;
- 2) ACCERTARE E DICHIARARE, l'inadempienza dell'Agenzia delle Entrate quanto al rimborso di importo pari a € 1.099,00 dovuto alla Sig.ra \_\_\_\_\_;
- 3) ACCERTARE E DICHIARARE, la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Agenzia delle Entrate

*E conseguentemente*

CONDANNARE

*Agenzia delle Entrate*

- 4) al pagamento di € 1099,00 a favore della Sig.ra \_\_\_\_\_;
- 5) al risarcimento degli ulteriori danni subiti dalla sig.ra \_\_\_\_\_ per il tempo inutilmente dedicato alla soluzione della pratica di rimborso Irpef, da quantificarsi in via equitativa entro i limiti della competenza per valore del giudice di Pace;
- 6) al pagamento delle competenze professionali a favore dell'avv. Adriano Cirillo come da gratuito patrocinio, con IVA e CPA oltre a spese generali al 15%;

## Svolgimento del processo e Motivazione

Con atto di citazione regolarmente notificato l'odierna attrice chiedeva l'accertamento del credito vantato nei confronti della convenuta e in conseguenza della mala gestio nella procedura di pagamento dell'importo dovuto, riscosso di fatto da altra persona estranea, un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa nei limiti di competenza di questo giudice.

Esponeva nel merito di essere titolare di un diritto al rimborso Irpef relativo all'anno d'imposta 2105 per l'importo di euro 1099,00.

Sebbene avesse trasmesso i dati del proprio conto corrente, in data 22/11/16, l'Ufficio aveva già in data 3/11/16 emesso e convalidato il provvedimento di rimborso, e disposto il pagamento in contanti. Il rimborso veniva riscosso di fatto, presso l'Ufficio Postale di Roma da un soggetto estraneo, non legittimato, con una falsa delega (tale Carmine Carbone), quindi in un luogo molto lontano da Milano, ove risiede l'attrice.

Veniva sporta pertanto denuncia querela, poi successivamente integrata in data 13/10/17 ma a tutt'oggi nessun rimborso era stato effettuato.

Precisava che trattandosi di una somma superiore ai 999,99 euro sul sito dell'Agenzia delle Entrate si precisava che al contribuente viene inviato un invito a comunicare i dati del proprio conto corrente unitamente ad un modulo da compilare e da consegnare ad un Ufficio Postale: se quest'ultimo non comunica i dati, il rimborso viene eseguito con l'emissione di un vaglia della Banca d'Italia.

Nonostante la comunicazione dei dati del proprio conto corrente, il rimborso era stato disposto in contanti, e non con l'emissione di un vaglia da parte della Banca D'Italia, sebbene l'importo dovuto fosse superiore a quello previsto per tale tipologia di pagamento.

Illustrava tutte le fasi della procedura che aveva dovuto espletare per richiedere informazioni su quanto occorso, sporgere le relative denunce, con le integrazioni necessitate sul disconoscimento della firma apposta sulla falsa delega presentata presso un'Ufficio Postale di Roma, ritrasmissione del tutto agli Uffici tributari competenti e a tutt'oggi, sebbene il procedimento penale, trasmesso per competenza territoriale a Roma fosse stato concluso, nessun tipo di rimborso era stato versato, nonostante il buon diritto dell'esponente.

Le lungaggini procedurali erano state talmente complesse che l'esponente si era rivolta a Federconsumatori, senza esiti, e questo aveva comportato una notevole perdita di tempo, e disagi vari per l'insieme di procedure che aveva dovuto espletare e pertanto chiedeva il riconoscimento di una somma da liquidarsi a titolo di risarcimento del danno.

Si costituiva regolarmente la controparte, nulla eccependo sul diritto dell'esponente relativamente al rimborso Irpef, ma obiettando che la procedura per disporre nuovamente l'emissione del rimborso era frutto di una serie di procedure che specificamente elencava di competenza non dell'ufficio territoriale ma dell'Ufficio Centrale di Roma.

Sostanzialmente soltanto a seguito di provvedimento di archiviazione da parte dell'autorità giudiziaria che aveva espletato le indagini, rimaneva carico dell'avente diritto l'impulso alla prosecuzione della pratica di rimborso, per cui era l'esponente che avrebbe dovuto trasmettere il provvedimento di archiviazione e

soltanto dopo ulteriori accertamenti, l'Ufficio Centrale, e non quello territoriale avrebbe attivato una serie di procedure per rimettere il pagamento.

In conclusione era l'esponente che non aveva ottemperato a quanto prescritto chiedendo il rimborso in mancanza del provvedimento di archiviazione emesso dall'autorità giudiziaria e descriveva compiutamente tutte le fasi della procedura.

La causa, di natura documentale, veniva trattenuta in decisione in data 5/2/21, e soltanto parte attrice precisava le conclusioni e presenziava alle udienze.

#### MOTIVAZIONE

La domanda merita accoglimento.

Nulla questione sul diritto dell'esponente ad ottenere il rimborso Irpef, che la controparte non contesta e che dovrà essere disposto da parte dell'Ufficio competente.

Ciò che parte convenuta non ha giustificato in alcun modo, (cercando di sviare il fulcro della questione sui mancati adempimenti dell'avente diritto, cioè la mancata trasmissione ad oggi del provvedimento di archiviazione all'Ufficio competente, ed illo tempore, la tardiva comunicazione degli estremi del conto corrente), è il motivo per cui, sebbene nel sito dell'Agenzia delle Entrate all'epoca fosse disposto che per i pagamenti d'importo superiore ai 999,00 euro, in mancanza della trasmissione dei dati del conto corrente da parte del titolare, si procede con l'emissione di un vaglia che viene emesso dalla Banca D'Italia, l'ufficio territoriale abbia disposto il pagamento in contanti, non abbia inviato alcun avviso all'avente diritto, mentre i dati della stessa e del suo rimborso venivano divulgati ad estranei, sebbene fossero dati sensibili ed in possesso dell'Ufficio territoriale facente capo a Milano, per arrivare poi alla riscossione fraudolenta in favore di terzi in un qualsiasi Ufficio postale di Roma, ove dietro falsa delega e menzione di carta d'identità con dati sbagliati, veniva celermente effettuato il pagamento in contanti a persona non legittimata.

La questione che costituisce la presente richiesta di risarcimento si fonda su tali evidenze, e sul punto la convenuta non ha dato spiegazione alcuna, neppure in relazione al documento allegato da parte attrice, tratto dal sito dell'Agenzia delle entrate, ove si conferma che per cifre superiori ai 999,00 euro il rimborso è disposto con vaglia della Banca D'Italia: tale documento non è stato né contestato né disconosciuto, pertanto ex art.115 cpc il dato è da ritenersi provato.

La condotta posta in essere dagli Uffici territoriali pertanto appare non osservante delle procedure prescritte e pubblicizzate agli utenti, e tale modalità di pagamento scelta senza osservare quanto prescritto ha provocato un danno ingiusto all'attrice, che ha dovuto porre in essere una serie estenuante di procedure, che avrebbero potuto essere evitate se il rimborso fosse avvenuto con l'emissione di un vaglia da parte della Banca d'Italia.

E' tutt'ora da accertare come dati sensibili siano stati comunicati all'esterno e il motivo di un pagamento in contanti effettuato da Poste Italiane a Roma su delega non autenticata e corredata da dati relativi ad una carta d'identità neppure veritieri, come precisato dalla stessa attrice in sede d'integrazione della denuncia.

Tale comportamento non appare rispettoso dei principi di buona amministrazione e trasparenza da parte degli Uffici competenti e giustifica, sulla base del danno arrecato ex art.2043 cc, costituito dal ritardo tutt'ora in essere del pagamento in attesa del procedimento di archiviazione, e dal disagio correlato alla necessità di effettuare continue richieste di aggiornamento e integrazione pratica, il diritto al risarcimento che viene liquidato in complessivi euro 800,00 .

Inoltre la convenuta, non avendo seguito le procedure prescritte, non può invocare a propria tutela le regole procedurali necessarie per riemettere il nuovo provvedimento di rimborso irpef in favore dell'attrice, giacchè la causa prima del mancato rimborso non è la condotta fraudolentemente posta in essere da estranei, ma l'uscita di dati sensibili dai medesimi uffici territoriali che dovevano curare il rimborso, a seguito di un provvedimento errato che disponeva che il pagamento avvenisse in contanti.

La convenuta soccombente è inoltre tenuta al pagamento delle spese della presente procedura.

PQM

IL Giudice di Pace definitivamente pronunciando, così provvede:

accertato il credito vantato dall'attrice condanna la convenuta al versamento dell'importo di euro 1099,00 oltre interessi di legge dalla data della presente domanda fino all'effettivo saldo;

accertato il danno subito dall'attrice in virtù dell'erroneo provvedimento circa le modalità di pagamento, condanna la convenuta come sopra al risarcimento liquidato in via equitativa in euro 800,00;

condanna la convenuta come sopra alla refusione delle spese della presente lite in favore dello Stato come da provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio e successivo decreto di liquidazione delle spese come in atti, quantificate in euro 602,50 per spese legali, oltre spese generali iva e cpa di legge

Milano, 5/2/21

IL CANCELLIERE



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dell'Ufficio MEREA

IL GIUDICE DI PACE

*elle. Roberto Pondero*